



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/09/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 12/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielle	Assessore
KONTINO	Esterino	Vice	MAKINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
COFFELENTI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPEI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DALIA - DI CARLO - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 625

Oggetto:

Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18. erogazione di assistenza sanitaria specialistica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2008.



625 12 SET. 2008 *lu*

OGGETTO: Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18. Erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2008.

LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18, che stabilisce che la Regione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie preventive, ortopediche e protesiche di cui all'art. 57, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra;



VISTO l'art. 2, comma 2, della citata Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18, per il quale la Giunta Regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni indicate al comma 1 dello stesso art. 2;

VISTA la DGRL del 30 luglio 2001, n. 1157 "Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18: erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2001";

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 27 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2008;

VISTA la DGRL del 28 dicembre 2007 n. 1050 "Riparto tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. per l'anno 2008";

RILEVATO che nella categoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra, rientrano ormai un numero limitato di persone, che con l'avanzare dell'età hanno sempre maggiori esigenze di carattere non strettamente sanitario ma connesse al loro stato di invalidità;

RITENUTO di incaricare le Aziende UU.SS.LL. del Lazio di provvedere all'erogazione dei rimborsi relativi ai contributi per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra per l'anno 2008 nell'ambito della quota capitaria di finanziamento;

RITENUTO di confermare gli importi dei contributi contenuti nella D.G.R.L. 14 settembre 2007 n. 701;



625 12 SET. 2008

lu

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

- di determinare l'entità dei contributi erogabili nell'anno 2008 a favore degli invalidi di guerra e agli invalidi civili per cause di guerra, come di seguito:

1. cure termali, contributo di euro 45,00 giornalieri per un massimo di giorni quindici; il contributo spetta anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra o civili per fatto di guerra dal modello 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
2. assistenza alimentare agli invalidi pensionati affetti da malattia tubercolare, mentale e insufficienza renale cronica:
  - Contributo di euro 14,00 giornalieri agli assistiti che sul modello 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze risultino grandi invalidi con accompagnamento;
  - Contributo di euro 12,00 giornalieri ai grandi invalidi senza accompagnamento riconosciuti tali dal modello 69;
  - Contributo di euro 7,00 agli altri invalidi pensionati e affetti dalle medesime patologie risultanti dal modello 69;
3. assistenza al grande invalido degente in ospedale: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/1980 p. 24 (Assistenza integrativa ospedaliera);
4. usura indumenti: contributo annuale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 100,00 a seconda del tipo di mutilazione;
5. scarpe, guanti, copri monconi: contributo di euro 35,00;
6. assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici: contributo di euro 7,00 giornalieri;
7. premio per la buona tenuta protesi: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/1980; il premio è riferito al costo riportato dal D.M. sulle protesi al momento della presentazione della domanda;
8. rimborso spese viaggio per motivi sanitari: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/1980 p.26;

- di incaricare le Aziende UU.SS.LL. del Lazio di provvedere all'erogazione dei rimborsi relativi ai contributi per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra per l'anno 2008 nell'ambito della quota capitaria di finanziamento.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

10 SET. 2008

